



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 – 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO)
Cod. Fisc./P.IVA 00199310293 Tel. 0425 933013 Fax 0425 933560
Sito web: www.comune.frassinelle-polesine.ro.it

Prot. 1960

Ordinanza n. 8 del 17.04.2023

**OGGETTO: ORDINANZA SULLE MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE
DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE
PUBBLICA – ANNO 2023.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- sul territorio del Comune di Frassinelle Polesine è diffusa la presenza della zanzara tigre *Aedes albopictus* e della zanzara comune *Culex pipiens*;
- nel 2018 nella Regione Veneto si è verificata una forte diffusione di infezione da virus West Nile collegato alla diffusione della zanzara comune;

CONSIDERATO che

- la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) rappresenta il vettore di malattie quali il Dengue e la Febbre Chikungunya;
- la zanzara comune (*Culex pipiens*) rappresenta il vettore della Malattia da virus West-Nile;
- tali insetti hanno una propensione all'aggressività verso uomini ed animali, provocando molestia ed effetti collaterali sulla salute umana;
- fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione da queste malattie è la riduzione della popolazione delle zanzare, della riproduzione di tali insetti previo la lotta preventiva e la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;
- i luoghi, dove le zanzare depongono le uova e le larve si sviluppano, sono costituiti dalla presenza di acqua stagnante, quali tombini, sottovasi, depositi e contenitori, pneumatici e siti di stoccaggio plastiche ect.
- la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

PRESO ATTO che, dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*) autoctona del territorio polesano;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

DATO ATTO che, a seguito di comunicazione da parte dell'ULSS 5 Polesana, la stessa non si occuperà per l'anno 2023 di provvedere al Piano Aziendale di contenimento delle zanzare in ambito urbano per i comuni della provincia di Rovigo coordinando un'unica ditta assegnataria dell'appalto, ma ha demandato tale procedimento a ciascun comune;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto l'ufficio tecnico per gli anni 2023 e 2024 ha già dato incarico a ditta specializzata per la disinfestazione di caditoie stradali e fossati pubblici del territorio comunale di Frassinelle Polesine;

DATO ATTO che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VISTE le indicazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione, con le quali si è sempre chiesto di intervenire sul territorio per l'adozione di opportuni provvedimenti affinché siano promossi comportamenti efficaci e finalizzati alla prevenzione della replicazione degli insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di far proprie le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO che l'attività di informazione-formazione dei cittadini si dimostra sempre più spesso il mezzo più efficace per ottenere risultati positivi a lungo termine e che la partecipazione della comunità locale alla riduzione dei focolai larvali va perseguita con attività di divulgazione e di informazione, dal volantino all'impiego dei media

CONSIDERATA la necessità di provvedere a pubblicizzare adeguatamente il presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

DATO ATTO che la ditta inca ricaricata attuerà il servizio a breve con cicli nei fossati e nelle caditoie di competenza comunale con una serie di cicli periodici fino a ottobre 2023;

DATO ATTO che è indispensabile una disinfestazione adeguata nelle aree private, a cura dei singoli proprietari, per evitare la proliferazione dei detti insetti;

VISTO l'art. 32 della legge 833 del 1978;

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2023, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai

responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
8. eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
9. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
11. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
12. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
13. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
14. ai responsabili di cantieri fissi e mobili di evitare raccolta di acque in sezioni di scavo, o altri volumi di contenimento, eventualmente svuotati periodicamente, con scadenza di giorni 5, in caso di sospensioni delle attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e dei materiali presenti;

15. ai proprietari e detentori di animali, sia d'affezione che zootecnici, di provvedere a mantenere in stato di efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
16. ai consorzi ed Enti che gestiscono comprensori, ai proprietari di edifici, di serre e vivai, depositi e stoccaggio materiali di recupero e rottamazione, di curare lo stato di efficienza degli impianti di raccolta, evitando accumuli anche temporanei di acqua.

AVVERTE CHE

- i contravventori della presente Ordinanza sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 di **Euro 25,00 a Euro 500,00** fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge. La sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta;

- in caso di inosservanza rimane facoltà del Comune di Frassinelle Polesine, senza ulteriori provvedimenti, provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche alla Forza Pubblica.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento della presente Ordinanza risulta a carico degli inadempienti.

Il presente atto viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Portale web del Comune di Frassinelle Polesine per trenta giorni e mediante ampia e diffusa affissione nei luoghi pubblici, in ottemperanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità degli atti amministrativi.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed avvisi a mezzo organi di stampa.

La pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 17 Aprile 2023



IL SINDACO
RENZO CALZAVARINI